



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DEL CONTROLLO

PER LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**VERIFICA SUL FUNZIONAMENTO DEL
SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI
INTERNI DEL COMUNE DI SINNAI
ANNO 2021**

(art. 148, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)





CORTE DEI CONTI

SEZIONE DEL CONTROLLO

PER LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**VERIFICA SUL FUNZIONAMENTO DEL
SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI
INTERNI DEL COMUNE DI SINNAI
ANNO 2021**

(art. 148, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Magistrato relatore: dott.ssa Valeria Mascello

Funzionario istruttore: Sig.ra Antonietta Delfino

INDICE

1	PREMESSA - I CONTROLLI INTERNI NEL 2021	3
2	IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI (SEZIONE 1)	7
3	IL CONTROLLO DI REGOLARITA AMMINISTRATIVA E CONTABILE (SEZIONE 2)	9
4	IL CONTROLLO DI GESTIONE (SEZIONE 3)	12
5	IL CONTROLLO STRATEGICO (SEZIONE 4)	14
6	IL CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI (SEZIONE 5)	16
7	IL CONTROLLO SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI (SEZIONE 6)	18
8	IL CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI (SEZIONE 7)	20
9	Appendice Covid e appendice lavoro agile.....	22
10	Appendice sul PNRR.	24
11	OSSERVAZIONI E RACCOMANDAZIONI DELLA SEZIONE.....	26

1. PREMESSA – I CONTROLLI INTERNI NEL 2021

1.1. Il controllo esterno della Corte dei conti.

L'art. 148, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) disciplina i poteri di controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti, le quali, «con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale». A tal fine, «il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni». L'art 148, comma 1, del TUEL prevede, altresì, che il referto-questionario sia predisposto sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti nonché sulla base dei controlli effettuati nell'anno.

Ai sensi dell'art. 148, comma 4, del TUEL «In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1 del presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del presente testo unico, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione».

La Sezione delle Autonomie, con deliberazione 28/SEZAUT/2014/INPR, ha rilevato che il controllo affidato alla Corte ha per oggetto la valutazione e verifica dell'adeguatezza funzionale e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni, degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati, dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile, degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica, del monitoraggio interno, da parte dell'ente, in corso di anno degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'ente medesimo, del monitoraggio dei rapporti finanziari e gestionali tra l'ente in riferimento e gli organismi partecipati dall'ente stesso.

Sul piano sanzionatorio, nella deliberazione n. 13/SEZAUT/2021/INPR, la Sezione delle Autonomie ha ricordato che «presso le Sezioni giurisdizionali regionali, in forza del comma 4, art. 148 del Tuel, potranno essere attivati giudizi per l'irrogazione di sanzioni agli amministratori nel caso le Sezioni di controllo dovessero rilevare l'assenza o l'inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno adottati dagli Enti».

1.2. Le Linee guida della Sezione Autonomie e il questionario per l'anno 2021.

Con deliberazione n. 16/SEZAUT/2022/INPR, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha approvato la versione aggiornata delle Linee guida e del questionario sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per l'anno 2021.

Come osservato dalla Sezione delle Autonomie, «Il corretto funzionamento del sistema dei controlli interni costituisce il miglior presidio per l'osservanza degli obblighi di finanza pubblica posti a tutela dei principi di equità intergenerazionale e di stabilità finanziaria, oltreché per la salvaguardia dell'integrità e della trasparenza della gestione delle risorse finanziarie pubbliche assegnate alle autonomie territoriali»; la rilevanza del sistema dei controlli interni è in particolare evidenziata nella considerazione che «il mancato esercizio della funzione pubblica di controllo interno, di converso, aumenta il rischio di alterazioni nei processi decisionali e programmatori, indebolisce le scelte gestionali ed organizzative, riduce il presidio sugli equilibri di bilancio e la regolarità della gestione, ed impedisce, in ultima analisi, al controllore esterno di fare affidamento sulla qualità della rendicontazione economica e finanziaria dell'Ente».

Pertanto, nella predisposizione delle relazioni-questionari, i soggetti responsabili sono tenuti a svolgere una rappresentazione delle dinamiche delle amministrazioni che sia tale da far emergere «punti di forza e di debolezza, potenzialità e rischi, al fine di fornire elementi utili per la diffusione delle buone pratiche e la correzione delle criticità, che potranno essere messi efficacemente a sistema nel referto della Sezione delle autonomie che seguirà la compilazione» (cfr. deliberazione n. 16/SEZAUT/2022/INPR).

Lo schema di relazione-questionario approvato per il 2021 conferma in gran parte il contenuto delle Linee guida approvate negli anni precedenti.

Il questionario è a risposta sintetica ed è articolato in sette sezioni e tre appendici. Le sezioni concernono il sistema dei controlli interni e le diverse tipologie di controllo interno (Controllo

di regolarità amministrativa e contabile, Controllo di gestione, Controllo strategico, Controllo sugli equilibri finanziari, Controllo sugli organismi partecipati, Controllo sulla qualità dei servizi). Le tre appendici consistono in una appendice COVID, una appendice riferita al lavoro agile e una nuova appendice riferita al PNRR e al PIAO.

Nelle Linee guida, la Sezione delle Autonomie indicava, per l'anno 2021, che i questionari fossero trasmessi dagli Enti attraverso la nuova piattaforma "Questionari Finanza Territoriale" entro il 31 gennaio 2023, salvo il termine più breve eventualmente stabilito dalle Sezioni regionali per gli Enti territoriali di rispettiva competenza.

Nel caso di specie, il Comune di Sinnai ha adempiuto nei termini e secondo le modalità indicati nelle Linee guida.

La Sezione di controllo per la Regione Sardegna, attraverso il Sistema ConTe, ha acquisito il questionario, il Referto finale del controllo di gestione e la relativa delibera di Giunta n. 8 del 23/01/2023 di "Approvazione referto controllo di gestione per l'esercizio 2021".

In occasione del controllo compiuto sul Comune di Sinnai per l'anno 2020, la Sezione Regionale aveva acquisito la documentazione concernente gli atti e i regolamenti comunali approvati, in specie: lo Statuto comunale (adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 10.7.2018 e modificato con del. n. 32 del 16.4.2019); il Regolamento di Contabilità (approvato con del. Cons. comunale n. 65 del 22.12.2015 e modificato, da ultimo, con del. n. 24 del 6.5.2021); il Regolamento per la Disciplina dei Controlli Interni (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7/2014, modificato e integrato nell'esercizio 2020 e approvato con deliberazione n. 56 del 22/10/2020); il Regolamento sulla organizzazione degli uffici (approvato con delibera di Giunta n. 25/2015); il Regolamento comunale per la nomina di rappresentanti del Comune presso enti. Inoltre, la Sezione aveva acquisito agli atti, tramite accesso alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune, i seguenti ulteriori documenti: delibera di Giunta n. 56 del 26/05/2021 di approvazione della proposta n. 84 del 26/05/2021 del P.E.G. per gli esercizi 2021-2023 avente ad oggetto: "Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per gli esercizi 2021-2023 contenente il piano dettagliato degli obiettivi ed il piano della performance"; il piano della Performance e la deliberazione della Giunta n. 25 del 16/03/2021 relativa all'approvazione del nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance, dipendenti, posizioni organizzative e segretario comunale.

1.3. Le precedenti verifiche svolte dalla Sezione.

L'ultima verifica compiuta dalla Sezione sul sistema dei controlli interni del Comune di Sinnai ha trovato riscontro nella deliberazione n. 157/2022/VSGC del 15 dicembre 2022, relativa all'anno 2020.

La deliberazione n. 157/2022/VSGC aveva evidenziato diverse criticità nel sistema di controlli interni. In particolare, era emerso dal questionario che nel 2020 l'ente non aveva avviato il controllo sugli organismi partecipati e quello sulla qualità dei servizi. Con riferimento al controllo sugli organismi partecipati, l'ente non dava attuazione alle specifiche previsioni contenute nel "regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su società e organismi partecipati" adottato nel 2015 (con delibera del Consiglio comunale n. 31 del 29.07.2015) riferite alla struttura di governance e alle attribuzioni degli organi ivi previsti. Con riferimento al controllo sulla qualità dei servizi, l'ente confermava di non avere effettuato la relativa attività rendendo noto che, con Deliberazione n. 56 del 22.12.2020, era stato integrato il regolamento comunale sui controlli interni prevedendo apposita disciplina in merito al sistema di rilevamento della qualità dei servizi. La Sezione raccomandava al Comune di dare attuazione alle norme regolamentari e di adoperarsi affinché i controlli fossero effettivamente svolti.

Nella deliberazione n. 157/2022/VSGC la Sezione raccomandava al Comune di Sinnai di assumere ogni iniziativa necessaria ad assicurare il buon funzionamento del sistema integrato dei controlli interni, superando le criticità riscontrate ed evidenziate nella relazione conclusiva e a comunicarne gli esiti alla Sezione medesima a mezzo della prevista relazione annuale.

2. IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI (SEZIONE 1)

2.1. Analisi del questionario.

La prima sezione del questionario, dedicata al sistema dei controlli interni, è finalizzata alla «ricognizione dei principali adempimenti comuni a tutte le tipologie di controllo; i quesiti attengono alla verifica della piena ed effettiva operatività dei controlli in conformità alle disposizioni regolamentari, statutarie o di programmazione, cui si aggiungono particolari riferimenti al numero dei *report* da produrre e ufficializzare, alle criticità emerse e alle azioni correttive avviate» (cfr. deliberazione n. 16/SEZAUT/2022/INPR).

Il Comune di Sinnai dichiara che il sistema dei controlli interni è svolto in piena ed effettiva conformità con le previsioni e le finalità dei regolamenti dell'ente in riferimento alle singole tipologie di controllo previste (in particolare, il sistema dei controlli interni nel Comune di Sinnai è regolamentato dal regolamento di contabilità e dal regolamento sui controlli interni). Per le diverse tipologie di controlli sono stati prodotti i *report* programmati (n. 1 *report* per il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile; n. 1 *report* per il controllo di gestione; n. 1 *report* per il controllo strategico; n. 14 *report* per il controllo sugli equilibri finanziari; n. 1 *report* per il controllo sulla qualità dei servizi).

Nessun *report* è stato previsto né quindi prodotto rispetto al controllo sugli organismi partecipati.

L'ente informa che il responsabile per la trasparenza, ai sensi dell'art. 43, co. 5, d.lgs. n. 33/2013, ha effettuato segnalazioni circa il mancato o parziale adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Non sono state registrate criticità nell'organizzazione e nell'attuazione dei controlli e non sono state avviate azioni correttive in base ai *report* ufficializzati.

Per nessuna tipologia di controllo sono intervenute modifiche in funzione di una maggiore integrazione e raccordo dell'intero sistema dei controlli interni.

2.2. Osservazioni e raccomandazioni della Sezione

Nella relazione-questionario riferita all'anno 2021, il Comune di Sinnai dichiara che non risulterebbero pronunce da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti

contenenti osservazioni sull'adeguatezza e sul funzionamento dei controlli interni a cui l'ente non abbia ancora dato seguito con i necessari interventi correttivi.

Una tale affermazione non appare del tutto coerente con le dichiarazioni che emergono dal questionario, come si evincerà dalle considerazioni espresse sui singoli controlli nel prosieguo della presente relazione. Infatti, risultano ancora sussistenti, anche rispetto all'anno 2021, talune criticità riscontrate già per l'anno 2020 e riferite, in particolare, al controllo sugli organismi partecipati e sulla qualità dei servizi.

3. IL CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE (SEZIONE 2)

3.1. Quadro normativo di riferimento.

Ai sensi dell'art. 147-*bis* del TUEL il controllo di regolarità amministrativa e contabile è effettuato, in via preventiva, da ciascun responsabile di servizio attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica e dal responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile nonché del visto di attestazione della copertura finanziaria. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile avviene nella fase successiva con le modalità definite dall'ente, sotto la direzione del segretario e nel rispetto della normativa vigente. In base al comma 2 dell'art. 147-*bis* «sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento».

Come evidenziato dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 22/SEZAUT/2019/INPR, l'«art. 147 bis del TUEL, dispone che il controllo successivo di regolarità amministrativa sia assicurato secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite, nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'Ente, sotto la direzione del segretario e alla stregua di tecniche di campionamento statistico probabilistico, debitamente motivate»; i metodi di campionamento dovrebbero essere «affidabili, fondati su criteri statistici e non con semplice estrazione o altro sistema empirico». Inoltre, per valutare gli esiti del controllo, occorre conoscere se le eventuali anomalie accertate siano state trasmesse ai responsabili dei servizi, in quanto, come evidenziato dalla Sezione delle Autonomie, «per valutare gli esiti del controllo di regolarità, è fondamentale conoscere se, in caso di riscontrate anomalie, siano state trasmesse ai responsabili dei servizi le necessarie direttive cui conformarsi, direttive che recepiscono le osservazioni formulate dall'organo di controllo. Trattasi del momento essenziale in cui le correzioni e i miglioramenti hanno modo di attuarsi» (cfr. deliberazione n. 22/SEZAUT/2019/INPR).

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è disciplinato dagli artt. 4 e 5 del regolamento comunale sui controlli interni.

3.2. Analisi del questionario.

Come indicato dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 16/SEZAUT/2022/INPR, la parte del questionario dedicata a tali controlli intende «intercettare le eventuali problematiche presenti nell'esercizio del controllo di regolarità tecnica e contabile sugli atti aventi rilevanza finanziaria e/o patrimoniale, nel funzionamento dei processi a monte e a valle dei *report* adottati nell'esercizio e nell'adozione delle misure consequenziali facenti capo ai responsabili dei settori in cui l'amministrazione locale risulta articolata».

Dall'esame del questionario risulta che nelle proposte di deliberazione, i responsabili dei servizi hanno relazionato in ordine anche ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, al fine di consentire al responsabile di ragioneria l'espressione del parere di regolarità contabile. Dal questionario risulta che gli atti sottoposti a controllo di regolarità contabile e di regolarità tecnico-amministrativa sono stati in totale n. 639 e di questi sono stati esaminati, nell'ambito del controllo successivo, un numero pari a 48. Non sono state riscontrate irregolarità e conseguentemente non sono stati adottati atti tesi a sanare le irregolarità stesse.

Il metodo di campionamento degli atti risulta basato su estrazione casuale semplice.

L'ente dichiara che gli esiti del controllo di gestione effettuato nell'anno precedente non hanno concorso ad individuare settori di attività dell'ente da sottoporre a controllo successivo e gli esiti del controllo preventivo di regolarità contabile effettuata nell'anno precedente non hanno influito sulle modalità di estrazione degli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa.

Per quanto concerne l'attività di reportistica, dalla relazione-questionario si evince che i *report* da indirizzare ai responsabili dei servizi sono stati trasmessi con cadenza bimestrale. Dall'esame del questionario risulta che sono stati effettuati controlli, ispezioni ed indagini per accertare la regolarità amministrativa e contabile delle attività svolte da uffici e servizi e si è proceduto alle verifiche di cassa e di magazzino con una frequenza trimestrale.

3.3. Osservazioni e raccomandazioni della Sezione.

Dall'esame del questionario risulta che il controllo di regolarità amministrativa e contabile sia adeguato. In particolare, è da valutare positivamente l'organizzazione di tale tipologia di controllo anche sul piano dell'attività reportistica e del numero di atti sottoposti a controllo successivo.

Un profilo di criticità concerne il metodo di campionamento degli atti che non risulta di natura probabilistico-statistica, bensì basato su estrazione casuale semplice. Tale modalità risulta prevista anche dall'art. 5, comma 5, del regolamento comunale sui controlli interni ai sensi del quale il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo è «estratto in modo casuale ogni semestre». Sarebbe opportuno valutare di apportare una modifica all'art. 5, comma 5, del regolamento comunale sui controlli interni.

Tale criticità era stata evidenziata dalla Sezione Regionale anche con riguardo all'anno 2020 nell'ambito della citata deliberazione n. 157/2022/VSGC, anche se l'ente aveva successivamente chiarito, in sede istruttoria, di avvalersi di tecniche di campionamento previste nell'Atto organizzativo sui controlli di regolarità amministrativa anno 2020" adottato dal Segretario Generale.

4. IL CONTROLLO DI GESTIONE (SEZIONE 3)

4.1. Quadro normativo di riferimento.

Il controllo di gestione è parte integrante del sistema dei controlli interni (art. 147 del TUEL come modificato dal d.l. n. 174/2012 convertito nella legge n. 213/2012) ed è volto a verificare «l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati» (art. 147, comma 2, lett. a), del TUEL). Nello specifico, «il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi» (art. 196, comma 2, TUEL).

La Sezione delle Autonomie ha rilevato come tale controllo non possa prescindere dall'utilizzo di strumenti tecnico-contabili quali: il *budget*, che per gli enti locali può essere rappresentato dal PEG; la contabilità analitica, fondata su una contabilità generale economico-patrimoniale; l'analisi di bilancio, con gli indicatori di efficacia, efficienza ed economicità; il *benchmarking*; il sistema di *reporting* (deliberazione n. 28/SEZAUT/2014/INPR). Il controllo sulla gestione «ha carattere ciclico, la sua impostazione va preceduta da una precisa definizione degli obiettivi gestionali di breve periodo, affidati ai responsabili dei servizi con il piano esecutivo di gestione o con il piano dettagliato degli obiettivi»; attraverso «la comparazione tra costi e servizi si pervengono a valutare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'attività intesa a realizzare gli obiettivi» (cfr. deliberazione n. 23/SEZAUT/2019/FRG). Inoltre, «affinché il controllo di gestione possa realmente essere efficace, è indispensabile che venga supportato da un buon sistema informativo, da cui ricavare continuamente le informazioni e i dati necessari» (deliberazione n. 23/SEZAUT/2019/FRG cit.).

Il regolamento sui controlli interni del Comune di Sinnai disciplina il controllo di gestione all'art. 8.

4.2. Analisi del questionario.

Sul controllo di gestione la relativa parte del questionario formula «domande correlate a profili di carattere eminentemente organizzativo e di contesto, con approfondimenti sull'utilizzo di

report periodici, sulla natura degli indicatori adottati, sul tasso medio di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale e sul grado complessivo di raggiungimento degli obiettivi operativi dell'azione amministrativa» (cfr. deliberazione n. 16/SEZAUT/2022/INPR).

Risulta che il Comune di Sinnai si avvale di un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo e di un sistema di contabilità economico-patrimoniale tenuta con il metodo della partita doppia. L'ente dichiara che nel 2021 sono stati elaborati ed applicati tutti gli indicatori richiesti per il controllo in esame, migliorando quanto emerso con la verifica della Sezione compiuta rispetto al 2020 dove risultavano elaborati ed applicati, ai fini del controllo di gestione, solo due su sei indicatori (economicità e analisi finanziaria).

Dal questionario risulta che i *report* periodici, prodotti dall'ente, sono stati tempestivi ed aggiornati nel fornire le informazioni utili alle decisioni da prendere.

Il controllo di gestione è indicato come idoneo ad influenzare l'attività in corso di svolgimento determinando la riprogrammazione degli obiettivi.

Il Comune di Sinnai ha trasmesso alla Corte dei conti il Referto Controllo di gestione (ex art. 198-bis del TUEL).

Con il questionario sono stati prodotti i *report*.

4.3. Osservazioni e raccomandazioni.

Dall'analisi del questionario riferito al 2021, le informazioni trasmesse sono indicative di un miglioramento del sistema di controllo riferito al controllo di gestione sia sul piano strutturale che sul piano metodologico.

5. IL CONTROLLO STRATEGICO (SEZIONE 4)

5.1. Quadro normativo di riferimento.

Ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL il controllo strategico costituisce un momento di verifica dello stato di attuazione dei programmi, secondo le linee approvate dal Consiglio, attraverso la «rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici».

Come evidenziato dalla Sezione delle Autonomie, il controllo strategico «non è solo un supporto della politica, ma anche un'attività funzionale all'adempimento relativo agli equilibri di bilancio. Esso è anche, in qualche modo, collegato al controllo di qualità, sia direttamente che tramite l'intermediazione di organismi esterni che, con il ricorso ad apposite metodologie, verificano e riferiscono sulla soddisfazione degli utenti esterni e interni» (cfr. deliberazione n. 23/SEZAUT/2019/FRG).

Il controllo strategico è disciplinato dall'art. 9 del regolamento comunale sui controlli interni ed è affidato ad una unità di controllo posta sotto la direzione del Segretario generale.

5.2. Analisi del questionario.

Come indicato nelle Linee guida (deliberazione n. 16/SEZAUT/2022/INPR), la sezione del questionario riferita al controllo strategico intende valutare «il livello di attenzione delle verifiche in ordine all'attuazione dei programmi e delle tecniche adottate per orientare le decisioni dei vertici politici nella individuazione degli obiettivi delle scelte strategiche da operare a livello di programmazione».

L'esame delle dichiarazioni rese nel questionario trasmesso dal Comune di Sinnai fa emergere che, con riguardo alla programmazione di bilancio 2022-2024, l'ente ha approvato il PEG, pubblicandone i contenuti sul portale istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente". Il monitoraggio dello stato di avanzamento del PEG è effettuato con cadenza annuale.

L'ente dichiara che il controllo strategico è integrato con il controllo di gestione in tal modo superando una criticità emersa rispetto all'anno 2020.

Per quanto concerne l'obiettivo di integrare il ciclo della *performance* con quello di bilancio, dal questionario risulta che sono effettuate, a preventivo, adeguate verifiche tecniche/economiche sull'attuazione delle scelte da operare a livello di programmazione, ma non sono utilizzate le informazioni provenienti dalla contabilità analitica per orientare le decisioni in tema di allocazione delle risorse, gestione dei servizi e politiche tariffarie.

Con riferimento agli indicatori elaborati ed applicati nell'anno 2021, l'ente dichiara che è stato elaborato ed applicato l'indicatore di *performance* individuale e organizzativa, non anche gli indicatori di mantenimento, di miglioramento della qualità dei servizi e di innovazione e sviluppo.

Non è stato fornito riscontro in ordine alla percentuale media di obiettivi raggiunti nell'anno, in netto contrasto con quanto accertato all'esito della precedente verifica dove la percentuale media era del 95%. Riguardo al mancato accertamento, l'ente fornisce i seguenti chiarimenti: «non risulta possibile indicare una percentuale di conseguimento degli obiettivi in termini puntuali. I risultati attesi per ogni singolo settore dell'Ente sono verificati ed elaborati attraverso indicatori outcome che valutano l'impatto dell'Ente sulla realtà locale».

Con riguardo alla verifica dello stato di attuazione dei programmi, l'ente dichiara che l'organo di indirizzo politico ha adottato una deliberazione tenuto conto di tutti i parametri di riferimento (risultati raggiunti rispetto agli obiettivi; grado di assorbimento delle risorse rispetto ai risultati; rispetto degli standard di qualità prefissati; impatto socio-economico dei programmi), ad eccezione del parametro riferito ai tempi di realizzazione rispetto alle previsioni.

5.3. Osservazioni e raccomandazioni.

La Sezione riscontra un miglioramento nel sistema del controllo strategico rispetto all'esercizio 2020, ma con riferimento al mancato utilizzo del parametro riferito ai tempi di attuazione dei programmi stessi, deve rammentare l'importanza di tutti gli indicatori in quanto necessari alla misurazione del grado di realizzazione degli obiettivi.

Come rilevato dalla Sezione delle Autonomie, la rilevazione degli esiti ottenuti rispetto agli obiettivi predeterminati, «si realizza attraverso la valutazione delle performances degli amministratori, delle risorse impiegate e a disposizione, dei tempi fissati e ottenuti di realizzazione, delle procedure operative attivate e le rilevazioni periodiche del grado di soddisfazione degli utenti» (cfr. deliberazione n. 23/SEZAUT/2019/FRG).

6. IL CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI (SEZIONE 5)

6.1. Quadro normativo di riferimento.

Il controllo sugli equilibri finanziari, disciplinato dall'art. 147-*quinquies* del TUEL, è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità. La norma stabilisce che «il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni».

Il Comune di Sinnai ha delineato le linee fondamentali di questa tipologia di controllo all'art. 6 del regolamento comunale.

6.2. Analisi del questionario.

Le Linee guida specificano che le informazioni richieste con riguardo a tale tipologia di controllo mirano a «verificare il rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari da parte dei responsabili del servizio finanziario, ai quali compete l'adozione delle linee di indirizzo e di coordinamento per l'ordinato svolgimento dei controlli finanziari e per l'attuazione delle misure di salvaguardia degli equilibri di bilancio» (cfr. deliberazione n. 16/SEZAUT/2022/INPR).

Dal questionario per l'anno 2021 si evince che il responsabile del servizio finanziario ha adottato specifiche linee guida di indirizzo e/o coordinamento per lo svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari e che sono stati attivamente coinvolti, con una frequenza superiore alle due volte, gli organi di governo, il segretario generale e il responsabile dei servizi. L'ente dichiara che sono state richieste e disposte le misure per ripristinare l'equilibrio finanziario con riguardo alla gestione di competenza, alla gestione dei residui e alla gestione di cassa; l'ente dichiara, altresì, che in ordine alle misure ex art. 193 del TUEL, non è stata impiegata la quota libera dell'avanzo di amministrazione; è stato assicurato che, in corso di esercizio, il programma dei pagamenti risultasse compatibile con le disponibilità di cassa; è stata ricostituita la consistenza delle entrate vincolate nel rispetto dell'art. 195 del TUEL. L'ente dichiara che non sono state effettuate segnalazioni ai sensi dell'art. 153, comma 6, del TUEL.

Come anche verificato per l'anno 2020, il controllo sugli equilibri finanziari non è stato integrato con il controllo sugli organismi partecipati.

Riguardo alla mancata integrazione con il controllo sugli organismi partecipati, nell'ambito dell'istruttoria effettuata da questa Sezione rispetto all'anno 2020, il Comune affermava con nota in riscontro a richiesta della Sezione: «L'ente non detiene il controllo di alcuna società partecipata. In fase di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio e del risultato di amministrazione annuale, l'Ente effettua una accurata analisi delle poste che costituiscono crediti e/o debiti degli organismi partecipati, finalizzata all'elaborazione del documento di asseverazione crediti e debiti. Tale adempimento viene espletato a seguito della ricezione dei bilanci approvati dai singoli organismi».

Dalla documentazione in atti, risultano i documenti di asseverazione riferiti alle poste crediti e/o debiti degli organismi partecipati, cosicché non può escludersi che un controllo sugli stessi non sussista.

6.5. Osservazioni e raccomandazioni.

Dall'esame del questionario si evidenzia una criticità concernente la carente integrazione del controllo in esame rispetto agli organismi partecipati. Al riguardo si conferma quanto già considerato nella deliberazione della Sezione n. 157/2022/INPR, vale a dire che l'integrazione del controllo sugli equilibri finanziari con il controllo sugli organismi partecipati non presuppone che l'ente sia titolare di partecipazioni di controllo, essendo sufficiente la detenzione di partecipazioni anche non qualificate, considerati i possibili riflessi finanziari di gestioni contabili non corrette, idonee ad alterare l'equilibrio di bilancio dell'ente-socio.

7. IL CONTROLLO SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI (SEZIONE 6)

7.1. Quadro normativo di riferimento.

Il controllo sugli organismi partecipati è disciplinato dall'art. 147-*quater* del TUEL ai sensi del quale «l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni».

Il controllo sugli organismi partecipati è regolamentato dall'art. 7 del regolamento sui controlli interni.

7.2. Analisi del questionario.

Come precisato nelle Linee guida relative al funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per l'anno 2021 (deliberazione n. 16/SEZAUT/2022/INPR), il questionario somministrato agli enti contiene domande dirette a verificare «il grado di operatività della struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati, con specifici approfondimenti sugli indirizzi adottati, l'ambito del monitoraggio, i profili organizzativi e finanziari, la valutazione del rischio aziendale e la tipologia degli indicatori applicati».

Nella relazione-questionario trasmessa per l'anno 2021, l'Ente dichiara che detiene partecipazioni, ma non risulterebbe titolare di organismi strumentali; inoltre, le partecipazioni possedute sarebbero inerenti a società non soggette a controllo dell'ente.

Rispetto alle partecipazioni possedute, il Comune dichiara di non essersi dotato di una struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati ai sensi dell'art. 147-*quater* del TUEL. Inoltre, ai fini del controllo, non avrebbe elaborato e applicato gli indicatori richiesti nelle linee guida (efficienza, efficacia, economicità, redditività, deficitarietà strutturale, qualità dei servizi affidati, soddisfazione degli utenti).

Nonostante le criticità sopra riportate, l'ente dichiara che sono stati monitorati i rapporti finanziari, economici e patrimoniali con gli organismi partecipati, che è stata effettuata la

conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'ente e gli organismi partecipati (art. 11, comma 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011) e che la nota informativa, allegata al rendiconto, risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo. Inoltre, l'ente dichiara che sono previsti *report* informativi periodici da parte degli organismi partecipati inerenti ai profili organizzativi e gestionali, che è stato effettuato il monitoraggio sugli adempimenti relativi ai contratti di servizio o altre forme di regolazione degli affidamenti, che gli organismi partecipati che gestiscono pubblici servizi hanno pubblicato la Carta dei servizi prevista dall'art. 32, d.lgs. n. 33/2013.

Dal questionario non emergono miglioramenti rispetto a quanto già accertato dalla Sezione in esito alla precedente verifica (cfr. deliberazione n. 157/2022/VSGC).

7.4. Osservazioni e raccomandazioni.

Le criticità rilevate concernenti il controllo sugli organismi partecipati devono essere superate dal Comune attraverso l'avvio di azioni correttive.

Pertanto, la Sezione, richiama nuovamente l'ente ad implementare i controlli sugli organismi partecipati rimuovendo le criticità emerse in sede di analisi dei questionari 2020/2021 in quanto inficiano la piena efficacia di tale forma di controllo.

8. IL CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI (SEZIONE 7)

8.1. Quadro normativo di riferimento.

L'art. 147, lett. e) del TUEL disciplina l'attività con la quale gli enti locali garantiscono «il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente».

Come chiarito dalla Sezione delle Autonomie, conoscere le aspettative e i bisogni dei destinatari è «condizione indispensabile per costruire indicatori di misurazione e verifica della qualità, come rapporto tra prestazioni erogate e bisogni soddisfatti. Il valore della *customer satisfaction* nelle amministrazioni pubbliche consiste nell'individuare il potenziale di miglioramento dell'Ente, nonché dei fattori su cui si registra lo scarto maggiore tra ciò che l'amministrazione è stata in grado di realizzare e ciò di cui gli utenti hanno effettivamente bisogno o che si aspettano di ricevere. Rilevare la *customer satisfaction* serve a costruire un modello di relazione amministrazione-cittadini basato sulla fiducia e a dare nuova legittimazione all'azione pubblica fondata sulla capacità di fornire risposte tempestive e corrispondenti ai reali bisogni dei cittadini e delle imprese» (cfr. deliberazione n. 5/SEZAUT/2017/INPR).

Il Comune di Sinnai ha dedicato al controllo sulla qualità dei servizi gli artt. 11, 12, 13 del regolamento sui controlli interni, che ne delineano le finalità, le modalità di effettuazione e la qualità interna della propria organizzazione.

8.2. Analisi del questionario.

Le Linee guida chiariscono che la sezione dedicata a tale controllo è volta a valutare se i controlli sulla qualità «si spingono ad esaminare le dimensioni effettive delle prestazioni erogate, in termini di prontezza, coerenza ed esaustività, con approfondimenti sull'appropriatezza degli indicatori adottati, il livello degli *standard* di qualità programmati, la misurazione della soddisfazione percepita dagli utenti, l'effettuazione di indagini di benchmarking ed il coinvolgimento attivo degli stakeholders».

Nel questionario l'ente dichiara che non è stata adottata la Carta dei Servizi e che non v'è stata estensione delle rilevazioni sulla qualità dei servizi rispetto agli organismi partecipati. Inoltre,

non sono stati effettuati confronti sistematici (*benchmarking*) con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni, non risultano forme di coinvolgimento attivo dei portatori di interesse (*stakeholders*) nella fase di definizione degli standard di qualità. Infine, rispetto all'anno precedente, l'ente dichiara che non è stato realizzato un innalzamento degli standard economici o di qualità dei servizi nel loro insieme o per singole prestazioni.

Il Comune di Sinnai dichiara, al contempo, di aver utilizzato 12 indicatori di risultato per rappresentare le dimensioni effettive della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate in termini di accessibilità, tempestività, trasparenza ed efficacia e di aver elaborato e applicato nell'anno taluni degli indicatori previsti (accessibilità delle informazioni; tempestività dei tempi di erogazione; correttezza con l'utenza; affidabilità del servizio; completezza del servizio; reclami e segnalazioni di disservizi; rispetto della privacy). Non sono stati elaborati né applicati gli indicatori riferiti alla trasparenza dei tempi di erogazione, alla trasparenza dei costi di erogazione, alla trasparenza sulle responsabilità del servizio, alla conformazione degli standard di qualità.

Risulta dal questionario che, nonostante le criticità segnalate, l'ente ha svolto indagini (cadenza annuale) sulla soddisfazione degli utenti, che è stata misurata su tutti i servizi erogati, con successiva pubblicazione dei risultati di tali indagini.

8.3. Osservazioni e raccomandazioni.

In linea generale permangono, con riferimento all'anno 2021, diverse criticità già rilevate dalla Sezione Regionale rispetto all'anno 2020, come da Deliberazione n. 157/2022/ VSGC.

Con particolare riferimento alla mancata adozione della Carta dei servizi, si evidenzia come tale omissione sia stata rilevata anche con deliberazione della Sezione di controllo Sardegna n. 22/2020/VSGC, in violazione dell'art. 8, comma 6, del regolamento comunale sui controlli interni che ne prevede la redazione e tenuta da parte dei responsabili di settore.

Tuttavia, occorre evidenziare un indubbio miglioramento nell'attuazione del sistema di controllo in esame ove si consideri che, per l'anno 2020, l'ente aveva dichiarato che era mancata un'attività di controllo sulla qualità dei servizi.

Si raccomanda all'ente di attivarsi per colmare le carenze riscontrate nell'attuazione del controllo sulla qualità dei servizi, in specie adottando una Carta di servizi, estendendo il controllo sulla qualità dei servizi erogati dagli organismi partecipati, consultando soggetti portatori di interesse e valutando la qualità di servizi offerta da altre amministrazioni.

9. Appendice Covid e appendice lavoro agile.

9.1. Appendice Covid. Analisi del questionario.

Come indicato nella deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2022/INPR, tale appendice «è strettamente connessa agli specifici controlli che si sono resi necessari per fronteggiare le sfide dell'emergenza, che hanno avuto rilievo anche nella fase calante dell'epidemia (programmazione, metodologie, implementazione di aree specifiche di controllo)».

Nella relazione-questionario riferita al 2021, il Comune di Sinnai ha dichiarato che è stato verificato il collegamento tra le risorse finanziarie disponibili e gli obiettivi assegnati a seguito delle esigenze di straordinarietà derivanti dalla situazione emergenziale ed è stato effettuato il monitoraggio dei finanziamenti legati all'emergenza ai fini della loro corretta contabilizzazione ed effettivo utilizzo. Invece, per quanto concerne l'utilizzo dell'istituto del lavoro agile in fase emergenziale, l'ente ha dichiarato di non aver svolto il monitoraggio sul conseguimento degli obiettivi assegnati e sui tempi di realizzazione degli obiettivi stessi.

Relativamente agli organismi partecipati, l'ente dichiara l'assenza di interventi adeguativi sui contratti di servizio per fronteggiare l'emergenza pandemica.

9.2. Appendice Lavoro agile. Analisi del questionario.

Nell'appendice dedicata al lavoro agile, l'ente ha indicato che non sono state riscontrate difficoltà di tipo gestionale, organizzativo o inerenti alle risorse umane, o connesse alla natura del servizio o di tipo logistico. Invece, l'ente ha indicato un livello di difficoltà media di tipo tecnologico riferito all'assenza di servizi di cloud computing, alla scarsa diffusione o mancanza di dispositivi informatici portatili a disposizione del personale, alla scarsa qualità della connessione internet a disposizione dei dipendenti.

Risulta dal questionario che gli organi di controllo interno hanno monitorato l'impatto del lavoro agile sulla continuità e qualità dei servizi pubblici prodotti dall'ente e che i sistemi informativi hanno consentito il proficuo svolgimento del lavoro agile permettendo un idoneo tracciamento delle attività svolte. Tuttavia, il sistema di misurazione e valutazione della *performance* non ha monitorato i risultati del lavoro agile attraverso specifici indicatori.

9.3. Osservazioni e raccomandazioni.

Dall'esame del questionario emerge una situazione in cui la modalità organizzativa della prestazione di lavoro nella forma del lavoro agile risulta compatibile con l'organizzazione e gli strumenti di cui dispone l'ente, salvo alcune criticità che l'ente dichiara sussistere sul piano tecnologico (l'ente rileva l'assenza di servizi di cloud computing, la scarsa diffusione o mancanza di dispositivi informatici portatili a disposizione del personale, la scarsa qualità della connessione internet a disposizione dei dipendenti).

Una criticità risulta anche connessa alla circostanza che il sistema di misurazione e valutazione della *performance* nel 2021 non ha monitorato i risultati del lavoro agile attraverso i previsti indicatori (stato di implementazione, performance individuale, performance organizzativa).

10. Appendice sul PNRR.

10.1. Analisi del questionario

L'appendice PNRR e PIAO, «di nuova introduzione, vuole cogliere, sul versante dei controlli interni, le azioni dell'ente relative alla implementazione dello straordinario piano di investimenti pubblici, che individua negli enti locali importanti soggetti attuatori»; in essa «sono state inserite anche alcune domande relative al PIAO, il nuovo strumento di pianificazione strategica ed operativa introdotto dall'art. 6 del d.l. n. 80/2021 (recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del PNRR e per l'efficienza della giustizia")» (cfr. deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2022/INPR).

Dalle risposte riportate nel questionario risulta che il Comune di Sinnai è soggetto attuatore di interventi finanziati con fondi PNRR e che l'Organo politico valuta congrua ed efficace la *governance* adottata ai fini del coordinamento dei diversi soggetti istituzionali coinvolti nell'attuazione di *milestone* e *target*.

Tuttavia, l'esame del questionario evidenzia la sussistenza di diverse significative carenze nel relativo sistema di controlli interni.

Dall'esame del questionario risulta che l'ente, nell'anno 2021, non disponeva di un sistema informativo in grado di implementare tutti i dati sullo stato di avanzamento procedurale, finanziario e fisico degli interventi del PNRR, al fine di garantire la successiva archiviazione informatica nel sistema ReGis; all'interno dell'ente non è stata individuata una struttura del responsabile/referente per l'attuazione dei progetti finanziati da fondi PNRR; l'ente non ha adottato specifiche procedure di controllo sugli atti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR al fine di prevenire ed individuare i rischi di frode, corruzione, conflitti di interesse. Dal questionario risulta che gli organi di controllo non hanno effettuato verifiche periodiche sugli atti di spesa relativi ad interventi connessi al PNRR, al fine di accertare che essi non includano anche "costi impropri" (Circolare MEF n. 4/2021).

Il Comune dichiara che nel 2021 non disponeva di sistemi informatici capaci di integrare efficacemente e tempestivamente i flussi informativi a supporto della funzione strategica e di quella gestionale, al fine di verificare in corso d'opera il conseguimento degli obiettivi del PNRR nei tempi programmati.

Nel 2021 il controllo di gestione non implicava specifici *report* indirizzati agli organi direzionali, al fine di monitorare, nel corso della gestione, il grado di conseguimento delle misure previste dal PNRR e il rispetto dei tempi programmati dalla *timeline* interna e da quella relativa alla rendicontazione semestrale all'UE (decreto MEF 6 agosto 2021, allegato 2).

Per quanto concerne le informazioni richieste ai fini del PIAO, l'ente indica nel questionario di avere un organico superiore alle 50 unità e di aver dato avvio nel 2021 alla formulazione di prime ipotesi di pianificazione propedeutica alla stesura del Piano integrato di attività e organizzazione, avendo individuato anche le procedure amministrative da semplificare e reingegnerizzare in attuazione del PIAO stesso.

10.2. Osservazioni e raccomandazioni

Si rende necessario, viste le dichiarate carenze in ordine alla predisposizione di un adeguato sistema di controlli interni concernenti il monitoraggio dell'attuazione degli investimenti finanziati con risorse PNRR, raccomandare al Comune di Sinnai di assumere ogni iniziativa atta a colmare le carenze dichiarate, comunicandone gli esiti alla Sezione nella prossima relazione-questionario sul sistema dei controlli interni per l'anno 2022.

11. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE E RACCOMANDAZIONI

A conclusione degli accertamenti istruttori sul funzionamento del sistema dei controlli interni del Comune di Sinnai, il Collegio rimarca il persistere di **significative criticità** che affliggono il sistema dei controlli interni.

Si segnala, in particolare:

- A) **controllo di regolarità amministrativa e contabile:** risulta applicato il metodo dell'estrazione casuale semplice ai fini del campionamento degli atti, in luogo di una metodologia di carattere probabilistico-statistico;
- B) **controllo strategico:** per quanto concerne l'obiettivo di integrare il ciclo della *performance* con quello di bilancio, non sono state utilizzate le informazioni provenienti dalla contabilità analitica per orientare le decisioni in tema di allocazione delle risorse, gestione dei servizi e politiche tariffarie; nell'ambito del controllo, non sono stati elaborati ed applicati anche gli indicatori di mantenimento, di miglioramento della qualità dei servizi e di innovazione e sviluppo; non è stato fornito riscontro in ordine alla percentuale media di obiettivi raggiunti nell'anno; con riguardo alla verifica dello stato di attuazione dei programmi, l'organo di indirizzo politico non ha tenuto conto anche del parametro riferito ai tempi di realizzazione rispetto alle previsioni;
- C) **controllo sugli equilibri finanziari:** il controllo sugli equilibri finanziari non è stato integrato con il controllo sugli organismi partecipati;
- D) **controllo sugli organismi partecipati:** il Comune non si è dotato di una struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati; nell'ambito del controllo non risulterebbero esaminati ed applicati gli indicatori previsti (efficienza, efficacia, economicità, redditività, deficitarietà strutturale, qualità dei servizi affidati, soddisfazione degli utenti);
- E) **controllo sulla qualità:** non è stata adottata la Carta dei Servizi; le verifiche compiute sulla qualità dei servizi non risulterebbero estese anche agli organismi partecipati; non sono stati effettuati confronti sistematici (*benchmarking*) con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni; non risultano forme di coinvolgimento attivo dei portatori di interesse (*stakeholders*) ai fini della definizione degli standard di qualità; non sono stati

elaborati né applicati gli indicatori riferiti alla trasparenza dei tempi di erogazione, alla trasparenza dei costi di erogazione, alla trasparenza sulle responsabilità del servizio, alla conformazione degli standard di qualità.

- F) **lavoro agile:** il sistema di misurazione e valutazione della performance non ha monitorato i risultati del lavoro agile attraverso specifici indicatori;
- G) **PNRR:** l'ente, soggetto attuatore di interventi finanziati con fondi PNRR, nell'anno 2021 non disponeva di un sistema informativo in grado di implementare tutti i dati sullo stato di avanzamento procedurale, finanziario e fisico degli interventi del PNRR, al fine di garantire la successiva archiviazione informatica nel sistema ReGis; nel 2021 l'ente non disponeva di sistemi informatici capaci di integrare efficacemente e tempestivamente i flussi informativi a supporto della funzione strategica e di quella gestionale; all'interno dell'ente non è stata individuata una struttura del responsabile/referente per l'attuazione dei progetti finanziati da fondi PNRR; l'ente non ha adottato specifiche procedure di controllo sugli atti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR al fine di prevenire ed individuare i rischi di frode, corruzione, conflitti di interesse; l'ente non ha previsto attività reportistica indirizzata agli organi direzionali, al fine di monitorare, nel corso della gestione, il grado di conseguimento delle misure previste dal PNRR e il rispetto dei tempi programmati dalla *timeline* interna e da quella relativa alla rendicontazione semestrale all'UE (decreto MEF 6 agosto 2021, allegato 2).

Le riscontrate criticità, in parte consistenti in carenze di natura strutturale e metodologica, richiedono **tempestive e idonee misure correttive** da parte dell'ente nonché il recepimento puntuale - nell'ambito dell'assetto gestionale, organizzativo e regolamentare dell'ente - delle indicazioni sin qui fornite dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti e da questa Sezione territoriale.

La **Sezione invita l'ente a rimuovere tempestivamente le sopra evidenziate criticità e carenze**, ove a tutt'oggi esistenti, informandone per iscritto la Sezione medesima.

La Sezione, si riserva ogni ulteriore verifica sulla risoluzione delle criticità evidenziate nei prossimi cicli di controllo a partire dal questionario 2022, restando impregiudicata ogni valutazione sulla gestione finanziaria dell'ente nel quadro complessivo dei controlli intestati

alla Sezione e ogni ulteriore attività di verifica nell'esercizio delle funzioni di controllo, incluse le funzioni di monitoraggio sugli interventi finanziati con risorse PNRR.

